



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

La Buona Scuola

I DECRETI ATTUATIVI
Schede di approfondimento



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Reclutamento e formazione iniziale

Articolo 1, commi 180 e 181, lettere b) e c)

Punti qualificanti

- *Cambia il modo con il quale si diviene docenti nella scuola secondaria.* Il nuovo modello non costringe più a rimanere in una condizione di precariato per un numero indefinito di anni e toglie gli sbarramenti all'ingresso, lasciandone uno solo: quello del necessario superamento di un concorso pubblico, nel rispetto della programmazione del fabbisogno delle scuole.
- I *neo-laureati potranno partecipare ai concorsi*, che saranno banditi con cadenza biennale, purché abbiano superato alcuni esami, per 24 crediti in totale, di pedagogia e didattica.
- I vincitori dei concorsi saranno avviati ad un *percorso triennale di formazione, tirocinio e inserimento nella funzione docente*. Saranno pagati già a partire dal *primo anno, nel quale studieranno per fare gli insegnanti*, seguendo un percorso di specializzazione universitario che li formerà sulle materie antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie didattiche. Il *secondo anno continueranno a formarsi, faranno tirocini nelle scuole e cominceranno a svolgere la professione, per brevi periodi, da supplenti*, percependo il relativo stipendio in aggiunta alla "borsa". Il *terzo anno sarà affidata loro la responsabilità piena di una classe*, dal primo settembre al 31 agosto, e avranno lo stipendio pieno di un docente. In questo anno saranno anche valutati sul campo. Superata la valutazione, diverranno docenti di ruolo.
- Questo percorso garantisce una ancora *maggiore qualificazione professionale dei docenti*.
- Il decreto prevede anche una *fase transitoria*, per dare una risposta alle aspettative di chi ha già acquisito una abilitazione all'insegnamento o ha lavorato per tanti anni nelle scuole. Per alcuni anni, parte dei posti disponibili saranno riservati a queste categorie, ferma restando la loro valutazione sul campo per un periodo di almeno un anno prima dell'immissione in ruolo.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Capo I — Principi generali

Il Capo I illustra la finalità generale e i principi sottesi allo schema di decreto legislativo.

In particolare, è introdotto il *percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, detto "percorso FIT"*, che costituirà il canale di ingresso nell'insegnamento presso la scuola secondaria per tutti i giovani laureati.

Il percorso dura tre anni, tutti remunerati, seguiti dall'immissione in ruolo.

Capo II — Concorso

Il decreto prevede che i concorsi siano banditi, a partire dal 2018, con cadenza biennale, su tutti i posti vacanti e disponibili.

Potranno parteciparvi tutti i laureati, purché abbiano conseguito almeno 24 crediti in settori formativi psico-antropo-pedagogici o nelle metodologie e tecniche didattiche.

Il concorso prevede due scritti (tre per i posti di sostegno) e un orale.

Capo III — Percorso FIT

Al percorso FIT, di durata triennale, sono avviati tutti i vincitori del concorso, in due scaglioni annuali successivi:

- il primo anno, svolto principalmente nelle università con momenti di tirocinio nelle scuole, è finalizzato al conseguimento del *diploma di specializzazione all'insegnamento*, specifico per la classe di concorso o per il sostegno. Il partecipante riceverà un compenso;
- il secondo anno vede momenti formativi integrati con il tirocinio nelle scuole. Al partecipante sarà riconosciuto lo stesso compenso, nonché lo stipendio per le supplenze brevi che farà, con l'obiettivo di far sì che cominci ad esercitare le funzioni docente con la necessaria gradualità;
- il terzo anno al partecipante sarà assegnata una cattedra vacante e disponibile, con tutte le responsabilità connesse. Percepirà uno *stipendio pieno* e sarà valutato al fine di determinare se debba essere immesso in ruolo.

Al termine del primo e del secondo anno i candidati sono valutati.

Lo saranno anche al termine del terzo, che è seguito, in caso di valutazione positiva, dall'immissione in ruolo.

Capo IV — Docenti e ITP nelle scuole paritarie

Si specifica che il possesso del titolo di specializzazione conseguito nel primo anno dei percorsi FIT assolve all'obbligo per le scuole paritarie di avvalersi di personale abilitato.

A tal riguardo, si consente di conseguire detto titolo, a chi voglia farlo fuori dal concorso, purché a proprie spese e nel limite del fabbisogno determinato dal MIUR.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Capo V — Fase transitoria

Si entrerà in ruolo nella scuola secondaria mediante scorrimento delle seguenti graduatorie:

- le esistenti graduatorie ad esaurimento (GAE);
- le graduatorie del concorso 2016, *nelle quali saranno iscritti tutti gli idonei*, superando il limite del 10% posto dalla legislazione vigente. Ciò consentirà di coprire posti che altrimenti, a settembre 2017, rimarrebbero vacanti. Gli idonei avranno così una opportunità in più, che non dà comunque diritto ad essere immessi in ruolo, diversamente dai vincitori;
- (dal 2018) la graduatoria da costruire mediante una *apposita procedura concorsuale, riservata ai docenti già abilitati (GAE e "seconda fascia" delle graduatorie di istituto)*. Tale concorso si terrà *una tantum* nel 2018 e prevede una prova orale seguita, quando si verificherà la disponibilità dei posti, da un anno di servizio con valutazione finale. I partecipanti diverranno insegnanti di ruolo, dopo una verifica "in classe", per un anno scolastico, della loro capacità di insegnare;
- (dal 2019 inizieranno i percorsi) le graduatorie costruite grazie *appositi concorsi riservati ai precari con almeno 3 anni di servizio* che non siano anche abilitati. Si tratta di soggetti iscritti nella *III fascia delle graduatorie di istituto*. Detti concorsi, tenuti con cadenza biennale, seguono un percorso diverso rispetto a quello ordinario. Infatti, sono previsti uno scritto e l'orale anziché due scritti e l'orale, e i vincitori saranno avviati ad un percorso FIT che durerà due anni in luogo di tre;
- (dal 2019 inizieranno i percorsi) le graduatorie dei concorsi ordinari previsti dal decreto legislativo.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Valutazione, certificazione delle competenze ed esami di Stato

Articolo 1, commi 180 e 181, lettera i)

Punti qualificanti

- Il decreto legislativo modifica il modello di valutazione usato nella scuola del primo ciclo, senza stravolgimenti bensì nell'ottica di apportare i miglioramenti dei quali, negli anni, la comunità dei pedagogisti ha condiviso l'opportunità.
- In questo quadro, *nel primo ciclo di istruzione, la valutazione descrive le competenze raggiunte dagli alunni, fermo restando il modello dei voti in decimi.*
- Nella scuola secondaria di primo grado *cambia l'esame di Stato, con una riduzione del numero di prove*, finalizzato a una verifica semplificata e con una valutazione che tiene conto del percorso scolastico dell'alunna e dell'alunno.
- Quanto al secondo ciclo, *l'esito dell'esame di maturità viene agganciato in maniera più stretta al percorso di studi.*
- Lo *svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro diventa requisito di ammissione all'esame di maturità*, a testimonianza della necessità di un sapere sempre più connesso al "saper fare" e al saper relazionarsi con gli altri.
- Le *prove INVALSI escono dall'esame di Stato e saranno svolte anche sull'inglese*, in convenzione con enti certificatori.

Valutazione nel primo ciclo di istruzione

La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado è effettuata dai docenti di classe, mantenendo l'attribuzione di un voto in decimi e al contempo valorizzandone la funzione formativa.

La valutazione dunque accompagna i processi di apprendimento e costituisce uno stimolo al miglioramento continuo, in modo da finalizzare i percorsi didattici all'acquisizione di competenze disciplinari, personali e sociali (articolo 1).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

In tale ottica, il decreto legislativo dispone che la valutazione in decimi debba essere correlata alla esplicitazione dei livelli di apprendimento raggiunti dall'alunno (articolo 2).

Il decreto introduce, quale misura di sistema valevole per tutto il primo ciclo, l'attivazione, da parte dell'istituzione scolastica, di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione (articolo 2).

Il decreto rafforza l'importanza della valutazione delle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione", mantenendo il carattere trasversale dell'insegnamento (articolo 2).

L'*ammissione alla classe successiva per gli alunni del primo ciclo* funzionerà come segue:

- per le alunne e gli alunni di scuola primaria, il decreto chiarisce la *possibilità di essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione*. Resta ferma come prevede la normativa vigente, la non ammissione alla classe successiva in casi eccezionali, deliberata all'unanimità dai docenti contitolari (articolo 3);
- per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, l'*ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, è deliberata dal consiglio di classe, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, dunque anche in caso di attribuzione di voti inferiori a sei decimi* (articolo 6). Questa modifica sostanziale accoglie le segnalazioni del mondo docente, secondo le quali la normativa vigente di fatto induceva ad attribuire voti in decimi non corrispondenti ai reali livelli di apprendimento.

Circa la *valutazione del comportamento*:

- viene declinata in positivo, prevedendo un richiamo diretto allo sviluppo delle competenze di cittadinanza (articolo 1, comma 3) superando il voto in condotta ed introducendo nella scuola secondaria di primo grado la valutazione attraverso un giudizio sintetico (articolo 2, comma 5).

Esame di Stato nella secondaria di primo grado

In merito all'*esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*, si procede dall'anno scolastico 2017/2018 ad una importante semplificazione dell'esame di Stato del primo ciclo raccogliendo la voce unanime del mondo scolastico (associazioni, insegnanti, genitori, alunni).

L'esame risulta così strutturato:

- *tre prove scritte* riferite rispettivamente alla lingua italiana, alle competenze logico-matematiche e alle competenze in lingue straniere (quest'ultima articolata in due sezioni);
- *colloquio* (articolo 8).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Viene assegnato *un maggiore peso al percorso scolastico compiuto dall'alunna e dall'alunno* nella determinazione della valutazione finale riguardante l'esito dell'esame (articolo 6, comma 5 e 8, comma 7). Infine, il presidente della Commissione sarà il dirigente scolastico della scuola, anziché quello di un'altra istituzione.

Prove INVALSI nella secondaria di primo grado

Circa la rilevazione degli apprendimenti effettuata da INVALSI, il decreto:

- fa uscire la prova INVALSI dall'esame di Stato. Lo svolgimento della prova rimane necessario per essere ammessi all'esame;
- introduce una prova per verificare l'apprendimento della lingua inglese (abilità di comprensione e uso della lingua) in aggiunta alle prove di italiano e matematica (articolo 4 e articolo 7);
- prevede la restituzione individuale alle famiglie, attraverso un giudizio in forma descrittiva, del livello di apprendimento raggiunto in italiano, matematica e inglese (articolo 9).

Certificazione delle competenze nel primo ciclo

Il decreto legislativo, a seguito di una sperimentazione che ha avuto avvio nel 2014/15 e che ha coinvolto circa 3.000 istituzioni scolastiche del primo ciclo, relativa all'adozione di un modello in linea con le Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola primaria e secondaria di primo grado e con le competenze chiave europee di cui alle Raccomandazioni del 2006, prevede un modello nazionale per l'attestazione delle competenze chiave e di cittadinanza da rilasciare al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

All'interno della certificazione delle competenze tra l'altro è prevista l'indicazione per gli alunni con disabilità dell'adattamento al piano educativo individualizzato (articolo 9).

Esame di Stato nella secondaria di secondo grado

Il decreto legislativo modifica, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, l'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di scuola secondaria di secondo grado.

Lo svolgimento delle *prove INVALSI e dell'alternanza scuola/lavoro* diviene *requisito di ammissione all'esame* (articolo 13).

Il decreto legislativo prevede l'ammissione all'esame per gli studenti che abbiano conseguito una *votazione pari a sei decimi in ogni disciplina e nel voto di comportamento*. Si introduce la *possibilità di essere ammessi nel caso si riporti un'insufficienza in una disciplina, previa deliberazione motivata del consiglio di classe* (articolo 13).

L'esame di Stato cambia come segue:

-
-



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- **riduzione a due prove scritte**: una prova sulla padronanza della lingua italiana ed una prova avente ad oggetto una o più discipline caratterizzanti (articolo 17, commi 3 e 4);
- **esposizione nel colloquio dell'esperienza maturata nei percorsi di alternanza scuola/lavoro** e la necessità di **accertare il possesso delle competenze in "Cittadinanza e Costituzione"** (articolo 17, comma 10);
- **maggiore peso al percorso dello studente** nell'attribuzione del credito scolastico (articolo 15)

Nulla cambia per la composizione della commissione di esame.

Prove INVALSI nella secondaria di secondo grado

La partecipazione degli studenti delle classi quinte alle rilevazioni INVALSI è **requisito per l'ammissione all'esame di Stato** (articolo 13).

In analogia a quanto previsto per l'esame di Stato del primo ciclo, le prove riguarderanno le competenze d'italiano, matematica **e, ora, anche di lingua inglese** (articolo 19).

Decorrenze

Per il primo ciclo (ivi compreso l'esame di Stato della secondaria di primo grado) il decreto legislativo entra in vigore dall'a.s. 2017/2018; per il secondo ciclo entra in vigore dall'a.s. 2018/2019.



Inclusione scolastica degli studenti con disabilità

Articolo 1, commi 180 e 181, lettera c)

Punti qualificanti

Il decreto legislativo pone le basi per rafforzare e implementare l'inclusione scolastica, tema che da sempre è all'attenzione della scuola italiana. Obiettivo della riforma è quello di rafforzare il concetto di "scuola inclusiva", attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche e rafforzando il ruolo della famiglia e delle associazioni nei processi di inclusione.

In particolare, lo schema di decreto:

- rafforza la *partecipazione e la collaborazione delle famiglie e delle associazioni* nei processi di inclusione scolastica;
- definisce puntualmente i compiti spettanti a ciascun attore istituzionale coinvolto nei processi di inclusione (Stato, Regioni ed Enti locali);
- *incrementa ulteriormente la qualificazione professionale specifica delle Commissioni mediche* per gli accertamenti in età evolutiva;
- introduce il modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nell'ambito del nuovo Profilo di funzionamento, che sarà elaborato dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare, con la partecipazione della famiglia, di coloro che hanno in carico la persona con disabilità, nonché garantendo la partecipazione della scuola;
- introduce una nuova procedura per il sostegno didattico che sia maggiormente qualificata e tenga conto del Profilo di funzionamento;
- *riordina e rafforza i Gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica;*
- definisce una *nuova dimensione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), che diverrà parte integrante del Progetto Individuale;*
- prevede la misurazione della qualità dell'inclusione scolastica nei processi di valutazione delle scuole;
- prevede una *formazione specifica per il personale docente, dirigente ed ATA;*
-



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- introduce un nuovo percorso di formazione iniziale per i docenti di sostegno nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria attraverso una implementazione dei crediti formativi; per la scuola secondaria, la nuova disciplina è invece contenuta nel decreto legislativo sulla "formazione iniziale".

In generale, il decreto si occupa dell'inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992 sin dalla scuola dell'infanzia. È specificato che l'inclusione scolastica è attuata mediante la definizione e la condivisione del *Piano Educativo Individualizzato* (PEI) che è parte integrante del Progetto Individuale, di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Articoli 3-7 — Competenze e certificazione

Sono individuate e riordinate le prestazioni e le competenze per l'attuazione dell'inclusione scolastica fra Stato, Regioni ed Enti locali. Principale novità del testo è che, per la prima volta, *si terrà conto della presenza in ciascuna scuola di alunni con disabilità, nonché del genere di ciascuno studente per l'attribuzione del personale ATA.*

Sempre per la prima volta, nei processi di valutazione delle scuole si terrà conto, attraverso la definizione di specifici indicatori, del *livello di inclusività* raggiunto da ciascuna istituzione scolastica.

Attraverso alcune modifiche alla legge n. 104 del 1992 viene disciplinato un nuovo assetto delle *Commissioni mediche*, prevedendo che, nei casi di persone in età evolutiva, le stesse siano composte da un medico specialista in medicina legale e da due medici specialisti scelti fra quelli in pediatria o in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto, integrate da un assistente specialistico individuato dall'ente locale; è confermata sia la presenza del medico INPS che delle associazioni storiche.

Si stabilisce che, successivamente all'individuazione della condizione di disabilità, venga redatto, da parte dell'Unità di valutazione multidisciplinare, un *Profilo di funzionamento* secondo i criteri del *modello bio-psico-sociale* della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Il Profilo di funzionamento, che sostituisce la "diagnosi funzionale" e il "profilo dinamico-funzionale", definisce la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica di cui il bambino, l'alunno o lo studente ha bisogno per una piena inclusione scolastica ed è *documento essenziale per l'elaborazione del PEI e del Progetto individuale.*

Articoli 6-9 — PEI, PI e Gruppi per l'inclusione

Il PEI, nell'ambito della progettazione integrata, *è elaborato con la necessaria partecipazione delle famiglie* e di tutti i professionisti esterni assegnati alla persona disabile e alla



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

classe. Nell'ambito del PEI, nell'ottica di una scuola pienamente inclusiva, la progettazione e l'azione educativa è esercitata dai docenti contitolari o dal consiglio di classe che programma, unitamente al docente di sostegno, nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare, le strategie didattico-educative per il successo formativo del bambino, dell'alunno e dello studente.

Vengono altresì definite le modalità e i contenuti del *Piano per l'inclusione* che, per la prima volta, rappresenta il principale documento programmatico-attuativo della scuola in materia di inclusione; esso è parte integrante del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF).

Viene modificata la legge n. 104 del 1992, attraverso la definizione dei *nuovi gruppi per l'inclusione scolastica*.

È istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) che ha compiti di consulenza e proposta all'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma.

È istituito il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT), per ogni ambito territoriale, che avrà un ruolo fondamentale nella definizione delle risorse per il sostegno didattico, come proposte dalle singole scuole.

È istituito presso ciascuna istituzione scolastica il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI), con compiti di programmazione, proposta e supporto.

Articoli 10-12 — Quantificazione e docenti

È descritta la modalità di quantificazione, richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico. *La proposta di quantificazione delle ore di docenza di sostegno, a cura del dirigente scolastico*, avviene dopo una fase di analisi dei singoli PEI e la determinazione del piano di inclusione dell'istituto scolastico, in un'ottica di progettazione integrata.

Il dirigente scolastico, sentito il GLI, trasmette la proposta al GIT che, in qualità di organo tecnico dell'USR, opera una verifica della documentazione e della coerenza delle richieste di organico e formula una proposta all'USR. Quest'ultimo, infine, provvede ad assegnare le risorse nell'ambito dell'organico dell'autonomia.

Viene ribadita l'istituzione delle sezioni per il sostegno didattico all'interno dei ruoli del personale docente. *La permanenza sui posti di sostegno resta di 5 anni scolastici*.

È introdotta una nuova disciplina per *l'accesso alla carriera di docente per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria*, attraverso l'istituzione di un *Corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale annuale*. La scuola secondaria è invece disciplinata nel decreto legislativo sulla formazione iniziale.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Articolo 14 — Continuità del progetto educativo e didattico

Per la prima volta si prevede che il dirigente scolastico possa proporre ai docenti dell'organico dell'autonomia, purché in possesso della specializzazione, anche attività di sostegno didattico; inoltre, in sede di conferimento delle supplenze, in caso di fruttuoso rapporto docente-discente e sulla base di eventuale richiesta della famiglia, il contratto a tempo determinato potrà essere prorogato al medesimo docente per l'anno scolastico successivo.

Articolo 15 — Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica

È elevata a livello di fonte di rango primario, l'istituzione dell'*Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica*, presieduto dal Ministro e composto da tutti gli attori istituzionali coinvolti nei processi di inclusione, comprese le associazioni e gli studenti, che supporta il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 16 — Istruzione domiciliare

È ricondotta a norma di rango primario l'istruzione domiciliare al fine di garantire il diritto all'istruzione e alla formazione per gli alunni e studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso la definizione di progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie.

Articolo 19 — Decorrenze

È prevista una *gradualità degli interventi*, al fine di consentire l'adozione dei necessari provvedimenti attuativi nonché per assicurare idonee misure di accompagnamento. L'assetto complessivo (con particolare riferimento alle innovazioni introdotte in materia di certificazione e quantificazione delle risorse per il sostegno didattico), *decorrerà dal primo gennaio 2019*.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni

Articolo 1, commi 180 e 181, lettera e)

Punti qualificanti

Con questo decreto legislativo si pongono le basi per un modello, il *Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni*, che concorre a *far uscire i servizi educativi per l'infanzia dalla dimensione assistenziale per farli entrare a pieno titolo nella sfera educativa* garantendo continuità tra il segmento di età 0-3 e 3-6.

Si offriranno alle famiglie strutture e servizi ispirati a *standard uniformi su tutto il territorio nazionale* e organizzati all'interno di un assetto di competenze tra i diversi attori istituzionali chiaro ed efficiente. Con l'ambizione di avvicinare l'Italia agli obiettivi europei del 2020:

- l'*ampliamento dei servizi educativi per l'infanzia* (0-3), tendendo al 33% di copertura della popolazione sotto i tre anni di età, a livello nazionale;
- la presenza dei servizi educativi per l'infanzia attraverso un'equa distribuzione territoriale, superando l'evidente diversificazione sul territorio nazionale con riferimento alla presenza sui territori dei nidi e degli altri servizi per l'infanzia a seconda della diversa capacità degli enti locali di rispondere alla domanda delle famiglie.
- la *generalizzazione qualitativa e quantitativa della scuola dell'infanzia per tutte le bambine e i bambini* dai tre ai sei anni.
- la qualificazione dell'intero modello, in primo luogo attraverso *l'introduzione della qualifica universitaria quale titolo di accesso*.

Articolo 1 — Principi e finalità

È istituito, per la prima volta, il *Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e i bambini in età compresa dalla nascita fino a 6 anni* per promuovere la continuità del percorso educativo e didattico e concorrere a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

relazionali, rispettando e accogliendo le diversità ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione e favorendo l'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità certificata nel rispetto della normativa vigente in materia (legge 5 febbraio 1992, n. 104).

Si prevede, altresì, il rafforzamento del coinvolgimento e della partecipazione delle famiglie, anche attraverso organismi di rappresentanza.

Articolo 2 — Definizione dei servizi educativi per l'infanzia e scuola dell'infanzia

Per la prima volta sono definiti—sulla base del Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali approvato il 29 ottobre 2009, in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome—i servizi educativi per l'infanzia (nido e micro-nido, sezioni primavera, servizi integrativi).

In particolare:

- le sezioni primavera (2-3 anni) favoriscono la continuità del percorso educativo da 0 a 6 anni di età e sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia.
- la scuola dell'infanzia (3-6 anni), che assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 e del DPR 20 marzo 2009, n. 89.

Articolo 3 — Poli per l'infanzia

Sono costituiti per la prima volta i *Poli per l'infanzia* per potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico di tutte le bambine e dei bambini. *In unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a 6 anni, per offrire esperienze progettate nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'età.*

Secondo una procedura straordinaria—sul modello delle scuole innovative previste dalla legge n. 107 del 2015—potranno essere costituiti da uno a tre Poli per l'infanzia in ogni Regione. L'investimento di *150 milioni nel triennio 2018-2020* è a carico dell'INAIL.

Articolo 4 — Obiettivi strategici

La qualificazione omogenea e di livello universitario degli educatori dei servizi per l'infanzia trova già riscontro nella maggior parte delle normative regionali recenti e in percorsi universitari specifici, con questo decreto è perseguita quale elemento strutturale e obbligatorio per garantire la qualità dell'esperienza dei bambini nei servizi per l'infanzia ovunque collocati e comunque denominati. *Per la prima volta, infatti, si prevede la quali*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ificazione universitaria quale titolo di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia:

- laurea in Scienze dell'educazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia;
- laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.

Mentre il titolo di accesso alla professione di docente della scuola dell'infanzia resta disciplinato secondo la normativa vigente (D.M. n. 249 del 2010).

Articoli 5-7 — Governance

Per la prima volta è chiarito l'*assetto di competenze tra i diversi attori istituzionali*. In particolare, alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale n. 284 del 2016:

- il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca coordina, indirizza e promuove, in sintonia con le Regioni e gli Enti locali, il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a 6 anni;
- le Regioni definiscono gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia, disciplinano le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza effettuate dagli Enti Locali, nonché individuano le sanzioni da applicare per le violazioni accertate (articolo 5);
- gli Enti locali autorizzano, accreditano e vigilano, applicando le relative sanzioni, i soggetti privati per l'istituzione e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia, nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi definiti dalle Regioni, delle norme sull'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore (articolo 7).

Articoli 8 e 12 — Piano di azione nazionale pluriennale e relativo fondo di finanziamento

È adottato per la prima volta il *Piano di azione nazionale pluriennale* ed è istituito il relativo *fondo di finanziamento presso il MIUR* per consolidare, ampliare e qualificare il Sistema integrato. Esso progressivamente estenderà i servizi educativi per l'infanzia e la scuola dell'infanzia su tutto il territorio nazionale, escludendoli dai servizi pubblici a domanda individuale. Contestualmente, saranno gradualmente superati i cosiddetti anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia statale e paritaria. Il MIUR provvederà all'erogazione delle risorse del Fondo direttamente ai Comuni, previa apposita programmazione regionale. Nell'ambito della programmazione regionale, sarà riconosciuta priorità per i Comuni privi o carenti di scuole dell'infanzia statale.

Per la prima volta, si potrà contare su *risorse a regime*. Infatti, la dotazione del Fondo è pari a *209 milioni di euro per l'anno 2017, 224 milioni di euro per l'anno 2018 e 239 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019*.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Articolo 9 — Sostegno alle famiglie per l'accesso ai servizi educativi per l'infanzia

Per la prima volta, si prevede una soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia, pubblici e privati accreditati, che ricevono finanziamenti pubblici, da definire con intesa in sede di Conferenza unificata.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Scuole italiane all'estero

Articolo 1, commi 180 e 181, lettera h)

Punti qualificanti

Il sistema delineato da questo decreto legislativo risponde essenzialmente alla domanda di “formazione italiana nel mondo” e disegna, quindi, un’offerta educativa complessiva che supera la frammentazione esistente e trasferisce all’estero il modello formativo ed educativo della scuola italiana, come riformato dalla legge n. 107 del 2015.

Si rafforza la sinergia MIUR-MAECI attraverso un aggiornamento di precedenti modelli di collaborazione e la partecipazione al sistema della formazione italiana nel mondo di soggetti pubblici e privati, inclusi gli istituti italiani di cultura, gli enti gestori attivi nella diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo.

Per superare l’inadeguatezza dell’attuale disciplina, risalente al 1994, rispetto all’evoluzione socio economica degli ultimi decenni, si attua il *riordino e l’adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero*.

Articoli 1-3 — Creazione del sistema della formazione italiana nel mondo

Attraverso il “*sistema della formazione italiana nel mondo*” le scuole italiane all’estero e le altre iniziative all’estero sono “*messe a sistema*” per la promozione e la diffusione della lingua e della cultura italiana all’estero. La sinergia MIUR-MAECI è ulteriormente rafforzata con l’istituzione di una apposita “*Cabina di regia*” tra i due Ministeri.

In particolare, il MIUR:

- per la prima volta, *seleziona e destina all’estero il personale* (articolo 19);
- per un’*operazione di trasparenza e valorizzazione, per la prima volta, pubblica sul portale unico della scuola i dati relativi al sistema della formazione italiana nel mondo* (articolo 17).

Le nuove sinergie fra MIUR e MAECI

MIUR e MAECI:

- istituiscono, trasformano o ridefiniscono le scuole statali all’estero ed autorizzano varianti in ordine alle necessità locali (articolo 4);



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- riconoscono la parità scolastica all'estero e iscrivono nell'elenco le scuole non paritarie (articoli 6 e 7);
- istituiscono sezioni italiane all'estero all'interno di scuole non italiane (articolo 7);
- avviano forme di partenariato con soggetti pubblici e privati per il finanziamento e l'istituzione di scuole all'estero (articoli 9);
- promuovono le iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero (articolo 10);
- inviano lettori presso università o scuole all'estero (articolo 12);
- individuano i nuovi requisiti culturali e professionali fondamentali del personale da inviare all'estero (articolo 14)
- determinano gli obiettivi, le modalità e i criteri per la nuova valutazione dell'offerta formativa delle scuole italiane all'estero, nonché delle altre iniziative (articolo 16);
- definiscono i criteri e le modalità per la formazione del personale all'estero (articolo 15).

Articolo 9 e 11 — Partecipazione di soggetti pubblici e privati

Per la promozione e la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero, il sistema si apre all'apporto dell'iniziativa privata e si prevede la possibilità di forme di collaborazione per realtà che, senza scopo di lucro, operano da anni in questo ambito. Si specifica meglio il ruolo degli enti gestori (articolo 11).

Dirigenti, docenti, personale amministrativo della scuola all'estero

Si definiscono nuovi requisiti culturali del personale da destinare all'estero per garantire la qualità del sistema della formazione italiana nel mondo, attraverso la richiesta di specifici titoli fra cui quelli linguistici, con particolare riferimento all'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda o lingua straniera (italiano L2 e LS) (articoli 14 e 19);

Si porta anche nelle scuole italiane all'estero l'organico per il potenziamento per garantire l'attuazione degli obiettivi strategici individuati dalla legge n. 107 del 2015 (anche con riferimento alle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni). Si prevede che il contingente di personale all'estero passi dalle attuali 624 - come previsto dall'art. 14 del d. l. 6 luglio 2012, n. 95 - a 674 unità, comprensive, per la prima volta, anche di docenti di sostegno, laddove ve ne sia la necessità (articolo 18).

Si modifica il periodo di permanenza all'estero, che passa dagli attuali nove anni a due periodi ciascuno di sei anni scolastici consecutivi, separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale. La ragione della scelta è di assicurare da un lato



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

un'adeguata continuità didattica e dall'altro evitare un eccessivo distacco dalla realtà italiana: il personale inviato dall'Italia deve restare espressione del nostro Paese (articolo 21);

La formazione diventa obbligatoria sia "in partenza" sia "in servizio", secondo le priorità e i principi di cui alla legge n. 107 del 2015.

Articolo 16 e 17 — Sistema di valutazione e pubblicità

Per la prima volta si introduce un sistema di valutazione delle scuole all'estero, al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia delle attività svolte sulla base: della qualità dell'offerta formativa; dell'impatto degli interventi; della qualità dell'insegnamento offerto dai docenti inviati all'estero; delle performance del personale amministrativo e dei dirigenti scolastici inviati all'estero.

Tutti i dati delle scuole e le iniziative all'estero saranno pubblicati su una sezione speciale del Portale Unico dei dati della Scuola.

Innovazione digitale

Nell'ottica di estendere le misure già avviate in Italia, si prevede che le scuole statali all'estero partecipino all'attuazione delle misure previste dal Piano nazionale per la scuola digitale, in particolare realizzino ambienti didattici e laboratoriali innovativi, grazie al contributo di 520.000 euro.

Articoli 28 e 29 — Trattamento economico

Si estendono al personale della scuola, le regole previste per il trattamento economico all'estero del personale MAECI. Tra le maggiori innovazioni dell'intervento normativo proposto, vi sono: estensione al personale della scuola dell'indennità di richiamo alla fine del servizio all'estero, rimborso integrale del viaggio di congedo, contributo forfettario (e non a piè di lista) per le spese di trasloco, l'indennità per spese di abitazione, la possibilità di usufruire senza decurtazioni dell'indennità di servizio all'estero di alloggi in disponibilità dell'amministrazione, la rimodulazione delle aggiunte per situazioni di famiglia.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Diritto allo studio

Articolo 1, commi 180 e 181, lettera f)

Punti qualificanti

I punti maggiormente qualificanti del decreto legislativo sono:

- *esonero dalle tasse scolastiche previste, sino ad oggi, per chi frequenta il quarto e il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado*, sulla base di fasce ISEE;
- *fondo da 39,7 milioni di euro l'anno per le borse di studio* (30 milioni nel 2017, 22,4 nel 2018 e 39,7 dal 2019);
- *fondo da 10 milioni di euro per sussidi didattici agli alunni con disabilità*, nel 2017/2018, nel 2018/2019 e nel 2019/2020;
- *fondo da 10 milioni di euro per il comodato d'uso di libri di testo*, nel 2019 e nel 2020;
- *si stanziavano 2,5 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2017 per servizi e strumenti didattici, anche digitali, in modo da garantire il diritto all'istruzione degli alunni ricoverati in ospedale*, in case di cura e riabilitazione e l'istruzione domiciliare.

Articoli 2-9 — I servizi e le agevolazioni

Per garantire l'uguaglianza sostanziale delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, vengono definite le prestazioni e le agevolazioni in materia di diritto allo studio garantiti dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali.

Nello specifico:

- *Esonero dalle tasse scolastiche in base all'ISEE* (articolo 4): si prevede l'esonero per le studentesse e gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado in base alle fasce ISEE determinate con decreto MIUR, previa intesa in Conferenza unificata. L'attuazione sarà graduale: il nuovo sistema si applicherà a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 per gli studenti iscritti alle classi quarte della scuola secondaria di secondo grado e a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 per gli studenti iscritti alle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado.
- *Servizi di trasporto e agevolazione della mobilità* (articolo 5): si assicura a tutte le alunne e agli alunni delle scuole statali il trasporto per raggiungere la scuola più vi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

cina, su istanza di parte. Sono incentivate forme di mobilità sostenibile nella programmazione dei servizi di trasporto e nelle forme di agevolazione della mobilità per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti.

- **SERVIZI mensa** (articolo 6): si assicura il servizio a tutti gli alunni delle scuole pubbliche dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, laddove necessario per il tempo scuola. La fruizione del servizio potrà avvenire su istanza di parte.
- **Fornitura dei libri di testo e degli altri strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi** (articolo 7): si prevede la gratuità dei libri di testo per tutte le alunne e gli alunni delle scuole primarie, nonché degli altri strumenti didattici. Le istituzioni scolastiche, attraverso la stipula di specifiche convenzioni con gli Enti locali, possono promuovere servizi di comodato d'uso gratuito per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado per la fornitura di libri di testo e/o di dispositivi digitali. Sono destinati 10 milioni di euro per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione scolastica, attraverso un rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 8 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio per il 2017).
- Per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 sono destinati 10 milioni di euro per sussidi didattici a favore di istituzioni scolastiche che accolgono alunne e alunni, studentesse e studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992.
- Supporti e servizi per la scuola in ospedale e per l'istruzione domiciliare (articolo 8): si stanziavano 2,5 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2017 per servizi e strumenti didattici, anche digitali, in modo da garantire il diritto all'istruzione degli alunni ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione e l'istruzione domiciliare.
- Borse di studio (articolo 9): si riconosce agli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado borse di studio per libri di testo, mobilità e trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale esentate da ogni imposizione fiscale, i contributi sono erogati tramite la Carta dello Studente. A tal fine sono stanziati 30 milioni per l'anno 2017, 33,4 per il 2018 e 39,7 a decorrere dal 2019.

Articolo 10 — Potenziamento della Carta dello studente “IO STUDIO”

Viene attribuita dal Miur a tutti gli studenti censiti nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti e frequentanti le scuole primarie, secondarie, statali o paritarie, o una istituzione formativa del sistema di istruzione e formazione professionale una tessera nominativa che attesta lo *status* di studente. Anche gli studenti universitari o che frequentano gli istituti AFAM e i Centri Regionali per la Formazione Professionale possono essere destinatari della Carta.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

La Carta permette di costruire di fatto una rete inter-istituzionale di soggetti pubblici e privati a sostegno del diritto allo studio, assicurando:

- Agevolazioni e benefici per:
 - beni e servizi di natura culturale,
 - servizi per la mobilità nazionale e internazionale,
 - ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico,
 - l'erogazione di borse di studio per merito scolastico.
- Identità Digitale dello studente, a cui è associato un profilo personalizzato sul Portale dello Studente del MIUR attraverso il quale consultare anche le informazioni relative al Curriculum dello Studente.

Per gli studenti della scuola secondaria di II grado, la Carta potrà essere associata ad un borsellino elettronico (una carta di debito), attivabile su richiesta delle famiglie. Il MIUR definirà con proprio provvedimento le modalità per l'attribuzione delle funzionalità di pagamento e l'istituzione di un sistema nazionale per l'erogazione di voucher, anche in forma digitale, per l'erogazione dei benefici.

Articoli 11 e 12 — La Conferenza nazionale per il diritto allo studio

Presso il MIUR è istituita la Conferenza nazionale per il diritto allo studio. Essa monitora l'attuazione del decreto, esprime pareri in materia di diritto allo studio, avanza proposte per il potenziamento della Carta dello studente e per l'integrazione di ulteriori benefici ed agevolazioni a livello delle singole Regioni. Redige, altresì, un rapporto in materia di diritto allo studio, ogni 3 anni.

Articolo 13 — Accordi territoriali

Il MIUR può stipulare accordi con soggetti pubblici e privati per l'erogazione di ulteriori benefici e agevolazioni a livello territoriale.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istruzione professionale e raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale

Articolo 1, commi 180 e 181, lettera d)

Punti qualificanti

Il decreto legislativo:

- riafferma l'identità degli istituti professionali attraverso una *maggiore articolazione dei percorsi e un'autonomia didattica e gestionale sostanziale*, non solo formale;
- *incrementa le ore di laboratorio*;
- supera la sovrapposizione dell'istruzione professionale rispetto all'istruzione tecnica e ai percorsi di Istruzione e di Formazione Professionale (IeFP) di competenza delle Regioni;
- *risponde alle esigenze delle filiere produttive del territorio*, anche in relazione ad attività economiche e alle novità del mercato del lavoro, per dare più opportunità di occupazione ai giovani;
- prevede la possibilità per gli istituti professionali di realizzare percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale.

Articolo 3 — Nuovi indirizzi di studio

Si passa *da 6 a 11 indirizzi di studio* validi a partire dalle classi prime attivate nell'anno scolastico 2018/2019. Essi si riferiscono alle attività economiche di rilevanza nazionale, riconducibili ai codici statistici ATECO.

Per ogni indirizzo, il MIUR definirà, con decreto, i profili di uscita e risultati di apprendimento. Ogni istituzione scolastica potrà declinare gli indirizzi in base ai percorsi formativi richiesti dal territorio, coerentemente con le priorità indicate dalle Regioni.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Con lo stesso decreto, sarà individuata la correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti negli IeFP, da un lato, e gli indirizzi dei percorsi dell'istruzione professionale, dall'altro, per consentire i passaggi tra i sistemi formativi.

Articolo 4 — Assetto organizzativo

L'istruzione professionale è caratterizzata da una struttura quinquennale articolata in un biennio (2.112 ore, di cui 1.188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo comprensive del tempo destinato al potenziamento dei laboratori) e in un triennio (1.056 ore in ciascun anno, di cui 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo).

Le istituzioni scolastiche possono attivare, in via sussidiaria, percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale da realizzare nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna Regione.

Articolo 5 — Assetto didattico

È prevista la *personalizzazione degli apprendimenti*, che si concretizza in uno specifico monte orario "dedicato" (264 ore nel biennio) e in un "progetto formativo individuale" che accompagna lo studente lungo tutto il suo percorso di studio e di formazione.

Il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, individua i docenti che assumono la funzione di *tutor per sostenere lo studente nell'attuazione e dello sviluppo del progetto formativo individuale*.

Nel biennio sono introdotti gli assi culturali (asse dei linguaggi, matematico, storico-sociale e scienze motorie). Essi raccolgono insegnamenti fra loro omogenei per consentire di acquisire le competenze chiave di cittadinanza rientranti nell'obbligo scolastico.

Si dà più spazio all'alternanza scuola-lavoro ed all'organizzazione didattica per unità di apprendimento, agevolando così il più possibile i passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione.

Articolo 6 — Strumenti per l'attuazione dell'Autonomia

Le scuole possono utilizzare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia:

- la *quota di autonomia del 20%* sia nel biennio che nel triennio, per potenziare gli insegnamenti obbligatori con particolare riferimento alle attività laboratoriali;
- la *quota di flessibilità del 40%* dell'orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno, per articolare gli indirizzi del triennio in profili formativi.

Sono previsti altri strumenti per l'attuazione dell'autonomia, tra i quali:

- la stipula di contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni;
- l'attivazione di partenariati per il miglioramento dell'offerta formativa;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- lo sviluppo di attività e di progetti di orientamento scolastico e di inserimento nel mondo del lavoro attraverso l'apprendistato formativo di primo livello.

Articolo 7 — Raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) e Rete Nazionale delle scuole professionali

Il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale è assicurato attraverso un decreto del MIUR, di concerto con il Ministero del lavoro e con il MEF, previa intesa in Conferenza unificata.

È istituita, per la prima volta, la "Rete nazionale delle scuole professionali", di cui fanno parte le istituzioni scolastiche statali e paritarie e le istituzioni formative accreditate, finalizzata a promuovere l'innovazione e il raccordo con il mondo del lavoro.

Articolo 8 — Passaggi tra i sistemi formativi

Sono disciplinati i *passaggi tra i percorsi dell'istruzione professionale e l'istruzione e formazione professionale*. Essi sono finalizzati a consentire alla studentessa e allo studente di seguire un percorso personale di crescita, di apprendimento e di orientamento progressivo, adeguato alle proprie potenzialità, attitudini e ai propri interessi.

In particolare, lo studente, in possesso della qualifica triennale, può chiedere di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale o di passare al quarto anno dei percorsi di IeFP, sia presso le istituzioni scolastiche, sia presso le istituzioni formative comprese nella Rete delle scuole professionali, per conseguire un diploma professionale di tecnico.

Articolo 9 — Dotazioni organiche

Rispetto all'ordinamento vigente, il decreto legislativo prevede un sensibile incremento del personale docente in particolare insegnante tecnico-pratico, a seguito del potenziamento delle attività di laboratorio, il cui onere è interamente coperto con il Fondo "La buona scuola" di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015.

Articolo 10 — Monitoraggio, valutazione di sistema e aggiornamento dei percorsi

È introdotto un *meccanismo di monitoraggio dei percorsi dell'istruzione professionale*, al fine di valutarne l'efficacia, al quale si collega un sistema di aggiornamento, con cadenza almeno quinquennale, degli indirizzi, dei profili e dei relativi risultati di apprendimento dell'istruzione professionale.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Il monitoraggio è realizzato attraverso un tavolo, coordinato dal MIUR, con le Regioni, gli Enti locali, le Partecipazioni statali e gli altri Ministeri interessati, avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'I.N.VAL.S.I, dell'I.N.D.I.R.E., dell'INAPP e dell'ANPAL.

Articolo 12 — Disposizioni finanziarie

Il MIUR ha stanziato risorse finanziarie pari a 15,87 milioni nel 2018, 63,59 nel 2019, 85,33 nel 2020, 55,48 nel 2021, 40,42 nel 2022 e 48,20, a regime, a decorrere dal 2023, per assicurare l'incremento del personale docente e ITP necessario all'attuazione delle misure contenute nel decreto legislativo.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali destina *25 milioni di euro annui per le attività di formazione duale rivolte all'apprendistato* per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e sostegno alla creatività

Articolo 1, comma 180, 181 lettera g)

Punti qualificanti

Il decreto consente di:

- assicurare alle alunne e agli alunni e alle studentesse e agli studenti, sin dalla scuola dell'infanzia una *formazione artistica che ricomprenda la pratica e la cultura della musica, delle arti dello spettacolo, delle arti visive sia nelle forme tradizionali che in quelle innovative*;
- *sviluppare la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale* italiano;
- attuare la *promozione della pratica artistica nel Piano triennale dell'offerta formativa* in maniera autonoma a cura delle istituzioni scolastiche, mediante percorsi curricolari, anche in verticale, in alternanza scuola-lavoro, e tramite la programmazione in rete con altre scuole e/o altri soggetti pubblici e/o privati, ivi inclusi i soggetti del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale.

Articolo 3 — Introduzione dei temi della creatività

Per la prima volta sono individuati in maniera strutturale i temi della creatività, quali componenti del curricolo, che riguardano le seguenti aree:

- musicale-coreutico, tramite la conoscenza storico-critica della musica e la pratica musicale nella più ampia accezione, della pratica dello strumento, del canto e della danza;
- teatrale-performativo, tramite la conoscenza storico-critica e la pratica dell'arte teatrale o cinematografica o di altre forme di spettacolo artistico-performativo e tramite la fruizione consapevole delle suddette arti;
- artistico-visivo, tramite la conoscenza della storia dell'arte e la pratica della pittura, della scultura, della grafica, delle arti decorative, del design o di altre forme artisti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

che, anche connesse con l'artigianato artistico e con le produzioni creative italiane di qualità;

- linguistico-creativo, tramite il rafforzamento delle competenze logico-linguistiche e argomentative e la conoscenza e la pratica della scrittura creativa, della poesia e di altre forme simili di espressione, della lingua italiana, delle sue radici classiche, delle lingue e dei dialetti parlati in Italia.

Per la prima volta, il *5 per cento dei posti di potenziamento dell'offerta formativa sarà appositamente dedicato allo sviluppo dei temi della creatività*. Occorre soddisfare la necessità di sviluppare ulteriormente la pratica artistica e musicale già presente nelle scuole del primo ciclo, ma anche di avviare la pratica delle arti afferenti gli altri temi della creatività (articolo 17).

Articoli 4-5 — Sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività nel sistema nazionale di istruzione e formazione e piano delle arti

Il decreto definisce una *governance* complessa, coordinata dal MIUR e dal Mibact, che prevede il coinvolgimento dell'INDIRE, delle Istituzioni AFAM, delle università, degli ITS, degli istituti del Mibact, degli istituti italiani di cultura, dei soggetti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale, e che collabora con le scuole per la realizzazione dei *temi della creatività* in una logica di apertura ai soggetti che sul territorio lavorano su queste tematiche;

Il decreto introduce il *Piano delle arti, da adottarsi con cadenza triennale, su proposta del MIUR di concerto con il Mibact*. Nel Piano sono contenute una serie di misure per agevolare lo sviluppo dei temi della creatività da parte delle istituzioni scolastiche e per avvicinare le studentesse e gli studenti alle diverse forme artistiche. Attori protagonisti dell'elaborazione e dell'attuazione del Piano sono i soggetti coinvolti nella *governance*;

È istituito un apposito *fondo dedicato al Piano delle Arti, con una dotazione finanziaria pari a 2 milioni* di euro a decorrere dall'anno 2017.

Articoli 9-11 — Scuola dell'infanzia e del primo ciclo e poli ad orientamento artistico e performativo

Per lo sviluppo dei temi della creatività, e in particolare per lo svolgimento delle attività di pratica artistica e musicale, le istituzioni scolastiche, singole o in rete, anche nei Poli ad orientamento artistico e performativo, possono utilizzare sia docenti di diversi gradi scolastici facenti parte dell'organico dell'autonomia, che docenti facenti parte del 5 per cento dei posti del potenziamento dedicato allo sviluppo dei temi della creatività.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Nascono i *Poli a orientamento artistico – performativo del primo ciclo* (articolo 11), secondo Linee Guida dettate dal MIUR attraverso un meccanismo di riconoscimento che vede il coinvolgimento dell'Ufficio scolastico regionale.

Assumono centralità le iniziative per la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale mediante esperienze concrete di visita, in accoglimento delle specifiche richieste del Mibact (articolo 9 e 10) per un'integrazione tra la pratica artistica e la conoscenza del patrimonio culturale italiano;

Articolo 12 — Scuole secondarie di primo grado con percorsi a indirizzo musicale

Una delle novità del decreto sono i *percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado*, che costituiscono la naturale evoluzione delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale (cd. SMIM). Obiettivo dell'introduzione dei "percorsi" ad indirizzo musicale è la più omogenea diffusione dell'insegnamento dello strumento musicale, anche attraverso l'utilizzo dell'organico del potenziamento.

Per la definizione degli aspetti organizzativi riguardanti l'insegnamento dello strumento musicale si valorizza l'autonomia alle istituzioni scolastiche.

Articolo 13 — Scuole secondarie di secondo grado

È previsto che:

- le scuole secondarie di secondo grado, a prescindere dalla tipologia di percorso, possono prevedere percorsi curricolari o extra-scolastici all'interno del piano triennale dell'offerta formativa dedicati allo sviluppo dei temi della creatività;
- sono incentivate le collaborazioni nelle reti (articolo 7) per poter beneficiare dei finanziamenti previsti dal Piano delle arti.

Articolo 14 — Licei musicali, coreutici e artistici

È favorita una maggiore diffusione della tipologia di strumenti insegnati nei licei musicali.

Sono previste forme strutturate di collaborazione tra i diversi soggetti della filiera artistico musicale, attraverso sinergie tra licei artistici, accademie di belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche e le università ed enti locali nonché tra i licei musicali e coreutici e gli istituti superiori di studi musicali e gli enti locali.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Corsi propedeutici per l'accesso agli istituti superiori di studi musicali e coreutici

Sono definiti i rapporti tra le istituzioni scolastiche e gli Istituti superiori di studi musicali nell'offerta formativa musicale di base, attraverso una serie di criteri che saranno sviluppati in un successivo decreto e che riguardano vari aspetti cruciali del sistema:

- i requisiti di accesso ai licei musicali e ai corsi propedeutici erogati dalle Istituzioni Afam;
- la durata dei corsi propedeutici erogati dalle istituzioni Afam;
- le convenzioni per consentire agli studenti delle scuole del secondo ciclo di frequentare i corsi propedeutici erogati dalle istituzioni Afam;
- i corsi per giovani talenti musicali minorenni;
- i requisiti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello delle istituzioni Afam.